CAMERA DEI DEPUTATI N. 1192

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

POLI BORTONE, ALMIRANTE, PAZZAGLIA, TATARELLA, BERSELLI, PARIGI, RUBINACCI

Presentata il 23 luglio 1987

Istituzione del difensore civico per la donna

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con la legge n. 903 del dicembre 1977, almeno sul piano normativo, si fece indubbiamente un notevole passo avanti, nel campo della tutela del lavoro femminile; ma dopo sette anni dall'applicazione della legge sulla parità uomo-donna dobbiamo affermare che la differenza di trattamento nel campo del lavoro non è ancora stata recuperata.

Fermo restando il concetto che alla donna, come ad ogni cittadino, deve essere garantito il diritto costituzionale di « scegliere » il proprio lavoro (donde la nostra reiterata richiesta del riconoscimento giuridico ed economico del lavoro casalingo), va detto anche (o, meglio, soprattutto !) che in tema di lavoro femminile, pur essendovi una norma legislativa, esistono discriminazioni indirette che vanno ben oltre la stessa parità formale di trattamento.

Il dato è stato riconfermato in tutta la sua chiarezza anche dalla indagine recentemente svolta dal Centro nazionale di prevenzione e di difesa sociale sulla « Analisi della legislazione e della giurisprudenza in materia di lavoro femminile ».

Con decreto del 2 dicembre 1983 venne istituito il Comitato nazionale per l'attuazione dei princìpi di parità di trattamento ed eguaglianza di opportunità fra lavoratori e lavoratrici che, all'articolo 2, fra le proprie competenze ha anche quella di « operare per la rimozione delle forme di discriminazione rilevate e di quelle denunciate, anche individualmente: proponendo le soluzioni delle controversie, provvedendo, nelle sedi competenti, a tentativi di conciliazione fra le parti, fornendo pareri e consulenza tecnica ai soggetti discriminati e alle loro organizzazioni »

Dai risultati della indagine su citata è emerso che non più dei 17 per cento dei giudici interpellati ha avuto esperienza applicativa della legge, il che sta a testimoniare la inadeguatezza del Comitato a svolgere i propri compiti istituzionali.

È chiaro che gli strumenti di iniziativa processuale non possono essere rafforzati affidando l'iniziativa ad organismi pubblici quali il Comitato per l'eguaglianza delle opportunità, che attualmente non è stato in grado neppure di presentare ogni anno la relazione sullo stato di attuazione della legge n. 903 del 1977. Sicché, allo stato dei fatti, è tutt'altro che facile fare riferimento a dati precisi poiché il Governo, né direttamente né indirettamente (attraverso il Comitato istituito presso il Ministero del lavoro), ha fornito elementi di valutazione; certo è, però, che attraverso il sindacato ispettivo, i parlamentari molto spesso sono chiamati ad interessarsi di casi di palese violazione della normativa vigente.

Non basta, dunque, che la norma esista: essa va fatta rispettare. Ed il Comitato per le pari opportunità del Ministero del lavoro, non è in grado di assolvere tale compito, vuoi per la inadeguatezza delle strutture, vuoi per l'ulteriore conflitto di competenze che nascerebbe con la Commissione che, con analoghi compiti, attualmente opera presso la Presidenza del Consiglio.

Occorre, dunque, individuare un organo che tuteli realmente la donna nel suo diritto di accedere ed operare nel mondo del lavoro, un organo cui spetti il compito di collaborare per promuovere la parità di opportunità e per far osservare la normativa vigente, cioè un difensore civico per la donna.

Questa figura già esiste in altri paesi della Comunità europea ed anche altrove.

L'istituto dell'*ombudsman*, ha suscitato negli ultimi tempi grande interesse nel nostro ordinamento come strumento per determinare una possibile linea di equilibrio fra le esigenze della società e le libertà individuali. Già nella VIII legislatura il deputato Tatarella presentò la proposta di legge n. 330 per l'istituzione del difensore civico nelle regioni, successivamente i deputati Borri e Mastella presentarono due proposte, la n. 695 e la n. 2495; nella IX legislatura va ricordata la proposta n. 233 che vede ancora come primo firmatario il deputato Tatarella.

La presente proposta per l'istituzione di un difensore civico per le donne non è superflua né ripetitiva rispetto a quelle già presentate nella VIII e nella IX legislatura: in Svezia, ad esempio, operano diverse figure di *ombudsman* (il parlamentare, l'*ombudsman antitrust*, quello per la protezione del consumatore, l'*ombudsman* per la stampa).

La stessa prima firmataria di questa proposta di legge ne ha già presentata un'altra per l'istituzione del « difensore fiscale ». L'*ombudsman*, infatti, ha lo scopo di controllare l'applicazione della legge e tutelare il cittadino sia nella sua sfera di autonomia di fronte ai poteri della pubblica amministrazione, sia in specifiche situazioni ritenute rilevanti dal legislatore.

La presente proposta è stata già annunziata dalla proponente, nel corso della seconda Conferenza nazionale per l'occupazione femminile, organizzata nel maggio 1986 dal Ministero del lavoro e nuovamente ricordata dal consigliere regionale del MSI-destra nazionale del Lazio, onorevole Evelina Alberti, nella conferenza che ha avuto luogo a Vienna nel 1986 sul difensore civico, riscuotendo notevoli consensi.

I motivi esposti appaiono sufficienti per consentire al Parlamento di varare un provvedimento a tutela delle donne, nel pieno rispetto dei princìpi costituzionali.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Al fine di far rispettare le disposizioni di legge in materia di parità, di opportunità di condizioni di lavoro e di possibilità di carriera nella vita professionale è istituito il difensore civico per la donna.

ART. 2.

1. Il difensore civico per la donna cura che siano applicati i princìpi, i criteri, e le norme stabiliti dalla legge 9 dicembre 1977, n. 903, concernente la parità di trattamento fra uomini e donne in materia di lavoro.

2. In particolare, è compito del difensore civico per la donna:

a) fornire assistenza, nelle controversie concernenti il divieto di discriminazione, ai prestatori di lavoro ed alle persone in cerca di lavoro; agire in giudizio presso il tribunale in funzione di giudice del lavoro allorché ravvisa che vi sia un pubblico interesse ad una statuizione giurisdizionale in merito alle controversie stesse;

b) su richiesta, oppure d'ufficio, prendere in esame i casi e le conseguenti questioni concernenti la mancata applicazione delle disposizioni di legge in materia di provvedimenti in favore della parità; qualora ritenga che nessun risultato possa essere raggiunto mediante accordi volontari, chiedere l'applicazione di sanzioni;

c) per il conseguimento dei fini di cui alla presente legge, chiedere informazioni ai datori di lavoro e svolgere indagini attraverso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, gli enti pubblici o privati, e di utilizzare

tutti gli strumenti conoscitivi per svolgere indagini complete ed esaurienti;

d) controllare che imprese ed enti pubblici o privati, titolari di agevolazioni o finanziamenti statali o regionali pongano in essere azioni positive per evitare la discriminazione nel mondo del lavoro.

ART. 3.

1. Il difensore civico per la donna si avvale della collaborazione di un sostituto ed è assistito da cinque funzionari e da cinque addetti di segreteria.

ART. 4.

1. Il difensore civico per la donna, il sostituto ed i funzionari sono nominati, su deliberazione del Consiglio dei ministri, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per un periodo non superiore a tre anni.

2. La nomina non è rinnovabile.

3. I funzionari sono nominati su proposta del difensore.

4. Gli addetti di cancelleria sono nominati dal difensore.

ART. 5.

1. Quando il difensore civico per la donna è impedito nell'esercizio delle proprie funzioni, ne fa le veci il sostituto, il quale può essere delegato anche per la trattazione di determinate questioni o gruppi di questioni.

ART. 6.

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo

emana le norme necessarie per l'attuazione delle disposizioni contenute nei precedenti articoli.

ART. 7.

1. Al difensore civico per la donna spetta il trattamento economico previsto per i presidenti di sezione della Corte di cassazione.

2. Gli oneri per il funzionamento dell'ufficio del difensore civico per la donna sono iscritti in un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia.